

Circolare n. 5/2021 del 1 aprile 2021

Oggetto: Decreto - legge n. 41 del 22 marzo 2021 *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”* (c.d. Decreto *“Sostegni”*)

Con la presente comunicazione desideriamo informarVi sul Decreto - legge n. 41/2021 (c.d. *Decreto “Sostegni”*) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 in merito alle principali misure entrate in vigore e qui di seguito elencate.

La presente Circolare ha carattere puramente divulgativo, non è espressiva di analisi interpretative, né di pareri su specifiche fattispecie e analizza sinteticamente alcune delle disposizioni che si ritengono di maggior interesse.

<i>Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 – Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici</i>	<i>9</i>
<i>Art. 3 – Fondo autonomi e professionisti.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 6 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale</i>	<i>19</i>
<i>Art. 10 – Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport</i>	<i>21</i>
<i>Art. 14 – Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore</i>	<i>24</i>
<i>Art. 15 – Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità</i>	<i>24</i>
<i>Art. 17 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 37 - Sostegno alle grandi imprese.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 38 - Misure di sostegno al sistema delle fiere.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 43 - Entrata in vigore.....</i>	<i>27</i>

Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA

È previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto in commento (i.e. 23 marzo 2021), ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto in commento quindi dal 24 marzo 2021, agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR (organi e amministrazione dello stato, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni) e agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

Il contributo spetta al ricorrere delle due seguenti condizioni:

- ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir¹, nonché ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi percepiti nell'esercizio di arti o professioni in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi derivanti dall'attività di impresa di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR², conseguiti nel periodo d'imposta 2019 **non superiori a 10 milioni di euro**. Per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021. Se il soggetto svolge più attività, il predetto limite di euro 10 milioni deve essere verificato con riferimento alla somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate;
- a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Per la determinazione degli importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi e quindi, per le fatture immediate è necessario considerare la data della fattura e per le fatture differite è

¹ costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole

² corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione

necessario considerare la data del DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio).

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi appena descritto.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una determinata percentuale, come meglio descritto di seguito, alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Le percentuali applicabili alla differenza media mensile del fatturato e dei corrispettivi sono le seguenti:

- 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in commento (i.e. periodo di imposta 2019);
- 50 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in commento;
- 40 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in commento;
- 30 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in commento;
- 20 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in commento.

Al fine di verificare il rispetto del limite di ricavi pari a 10 milioni di euro, i valori da tenere in considerazione sono quelli relativi al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in commento (31 dicembre 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno

solare). Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	CAMPI DI RIFERIMENTO
Persone Fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi	RE2, col. 2	
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime DI 98/2011	LM2
Società di Persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi	RE2	
Società di Capitali (SC)	Ricavi	RS107, col. 2	
Enti Non Commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi	RE2	

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020 l'importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro. Qualora, in base ai calcoli sopra spiegati, risultasse un contributo inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il contributo verrebbe erogato nella misura minima pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. I predetti contributi minimi saranno riconosciuti anche ai soggetti titolari di Partita IVA che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di diminuzione del fatturato medio mensile del 2020 rispetto a 2019 superiore al 30 per cento.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5

(spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Il contribuente potrà decidere, con scelta irrevocabile in sede di istanza per la richiesta del contributo, se ottenere l'erogazione dello stesso in denaro oppure sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24. In tale ultima ipotesi, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro), all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (ammontare annuo massimo di compensazioni, limite di 700.000), e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ammontare annuo massimo dei crediti d'imposta fruibili, c.d. limite di utilizzo, 250.000 euro).

Il contributo a fondo perduto potrà essere richiesto mediante la presentazione di una specifica istanza. Le modalità di presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto sono state determinate dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 23 marzo e del 29 marzo 2021. Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021 e saranno tutte soddisfatte a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Proroga dei termini per la precompilata IVA

Il comma 10 del presente articolo stabilisce che l'avvio sperimentale del processo di predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021³.

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuiti la bozza della dichiarazione annuale IVA solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.

³ L'avvio sperimentale del processo di predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA doveva essere il 1° gennaio 2021.

Modifiche a contributi introdotti da precedenti decreti emergenziali

Il comma 11 prevede l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del D.L. n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande⁴. Inoltre, il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici, previsto dall'art. 59 del D.L. n. 104/2020⁵ viene circoscritto solo ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

Chiarimenti in materia di aiuti di stato

Le disposizioni dei commi 13-17 disciplinano le condizioni per fruire delle seguenti misure agevolative, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final:

⁴ Il contributo a fondo perduto spettava agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle restrizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. Il contributo era erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di un'apposita istanza. Il contributo era destinato a coloro che svolgevano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto legge n. 137/2020, determinato nei limiti del 30% del contributo previsto dall'articolo 1 del Decreto "Ristori" e a coloro che svolgevano come attività prevalente un'attività non presente nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto legge n. 137/2020, il contributo, in questo caso, spettava alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del Decreto "Ristori" ossia a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e per i soggetti che avevano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 anche in assenza dei requisiti di fatturato. Il contributo era determinato nei limiti del 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del Decreto "Rilancio"

⁵ Il contributo a fondo perduto spettava ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane che avevano registrato una riduzione delle presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in base all'ultima rilevazione effettuata dall'ISTAT. Il contributo spettava solo se il fatturato/corrispettivi del mese di giugno 2020 era inferiore di due terzi rispetto all'ammontare del fatturato/corrispettivo di giugno 2019. Sulla differenza tra il fatturato/corrispettivi 2020 e il fatturato/corrispettivi 2019 si applicava una % che si differenziava a seconda del volume dei ricavi/compensi. L'importo minimo riconosciuto era di 1.000 Euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi, invece l'importo massimo era di 150.000 Euro. Il contributo non concorrevà alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP.

- contributi a fondo perduto del DL “Rilancio” (art. 25 del DL 34/2020 convertito), del DL “Ristori” (artt. 1, 1-bis, 1-ter del DL 137/2020 convertito), del DL “Natale” (art. 2 del DL 172/2020), nonché il nuovo contributo previsto dallo stesso DL “Sostegni” (art. 1 commi 1-9);
- credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del DL n. 34/2020 convertito e modificato dall’art. 77 comma 1, lett. Oa), a), b), b-bis) del DL 104/2020 convertito; artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020 convertito; art. 2-bis del DL 172/2020 convertito);
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del DL 34/2020);
- esclusione dei versamenti IRAP a norma dell’art. 24 del DL 34/2020 convertito;
- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili (art. 177 del DL 34/2020 convertito; art. 78, comma 1 del DL 104/2020 convertito e art. 78 comma 3 del medesimo DL 104/2020 limitatamente all’IMU dovuta per l’anno 2021; artt. 9, 9-bis, 9-ter, comma 1 del DL 137/2020 convertito; art. 1 commi 599-602 della L. 178/2020);
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia (art. 129-bis del DL 34/2020 convertito).

L’intervento normativo è, dunque, finalizzato a consentire alle imprese beneficiarie di fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

Inoltre, viene definita la nozione di impresa rilevante ai fini dell’applicazione del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato (c.d. Temporary Framework) adeguando la normativa italiana ai nuovi tetti fissati dall’ultima versione del Temporary Framework.

Si rammenta che l’art. 24 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”) ha riconosciuto a determinate imprese l’esonero dal versamento del saldo dell’IRAP relativo al periodo di imposta 2019 (*rectius* periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019) e della prima rata di acconto IRAP relativa al periodo d’imposta 2020 (*rectius* periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea

del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche (Quadro temporaneo).

Si rammenta che le varie misure Covid-19 sopra riepilogate non devono superare i limiti previsti dalla Commissione UE recentemente incrementati da 800 mila a 1,8 milioni di euro per gruppo di imprese.

Il c.d. decreto sostegni con l'art.1 co.17 chiarisce definitivamente che per questi aiuti "si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis", secondo cui "s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Quindi, in estrema sintesi, l'obbligo di sommare tutti gli aiuti di stato utilizzati dalle aziende componenti il gruppo scatta solo quando c'è il controllo giuridico da parte della capogruppo.

Ai fini dell'esenzione IRAP introdotta dall'art.24 del D.L. rilancio, per effetto dell'art.42-bis co.5 del D.L. 104/2020, le imprese hanno dunque tempo fino al 30 aprile 2021 per porre rimedio ad un eventuale sfioramento del limite quantitativo così determinato e versare l'importo dovuto senza interessi e sanzioni. Sulla vexata quaestio le disposizioni di riferimento non prevedono regole specifiche né sono state fornite particolari istruzioni. Secondo Assonime le imprese possono operare

nel modo che riterranno più opportuno e, quindi, per esempio, potrebbero decidere di ripartire il limite sulla base di un criterio proporzionale oppure sulla base di accordi interni e, in questo caso, operare il recupero per semplicità, ad esempio, anche su una sola società.

In ogni caso, si attendono chiarimenti ufficiali di prassi e vi aggiorneremo nel momento in cui dovessero essere pubblicati.

Art. 2 – Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

È istituito un Fondo con dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Il fondo è quindi destinato agli operatori del turismo invernale legato alle stazioni sciistiche e delle attività correlate colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19.

Tali risorse saranno ripartite con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia delle Finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La ripartizione è effettuata tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.

Le Regioni e le province autonome, entro i successivi 30 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale, provvedono ad assegnare le risorse:

- per una quota non inferiore al 70 per cento in favore dei suddetti comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nel 2019;

- per la restante quota in favore dei comuni del medesimo comprensorio sciistico, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019 dei soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi al pubblico, nonché in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021 ovvero iscritti per la stagione 2020-21 e licenziati oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data del 14 febbraio 2021 nonché a favore delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri risultano operare sempre alla data del 14 febbraio 2021, in ragione della media dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta 2017-2019.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Il contributo a favore dei maestri di sci non è cumulabile con l'incentivo a favore dei lavoratori stagionali, del turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport di cui all'art. 10 del decreto in commento e di seguito commentato.

Art. 3 – Fondo autonomi e professionisti

È incrementata la dotazione finanziaria iniziale del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019 (art. 1, comma 20, della legge n. 178/2020).

La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione sperata dell'INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il beneficio previsto rientra nella disciplina della Comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” ed è soggetto ai limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia di tali disposizioni è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi

Proroga sospensione dei termini di versamento

Il comma 1 lettera a) modifica la disposizione contenuta nell'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) e differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge⁶, relativi alle entrate tributarie e non tributarie.

Proroga versamento rate rottamazione-ter, saldo e stralcio e rottamazione risorse proprie UE

Il comma 1 lettera b) sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020 relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni previste da questa specifica disposizione (ovvero “rottamazione-ter”, rottamazione risorse proprie UE e il c.d. “saldo e stralcio”). La nuova disposizione prevede che non si determini l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 vengano effettuate integralmente:

- entro il 21 luglio 2021 per le rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 20 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021 per le rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Le rate si considerano pagate se versate con un ritardo non superiore a cinque giorni rispetto alle predette scadenze.

⁶ Sono compresi gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, nonché gli avvisi di addebito dell'INPS

Proroga presentazione comunicazioni di inesigibilità

Il comma 1, lettera c) sostituisce il testo del comma 4 dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020 prevedendo lo slittamento dei termini fino al 30 aprile 2021 per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021. Restano fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

Proroga dei termini di decadenza e prescrizione

In considerazione della proroga del periodo di sospensione per i pagamenti e la notifica delle cartelle fino al 30 aprile 2021 si introducono i seguenti adeguamenti alla disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativa ai carichi affidati all'agente della riscossione sostituendo integralmente il comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020. In base alla nuova formulazione, relativamente ai carichi⁷ affidati all'agente della riscossione nel periodo 21 febbraio 2020 - 30 aprile 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate nell'anno 2018, alle somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d'imposta presentate nell'anno 2017 e per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 2017 e 2018, viene disposta:

- la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 19, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
- la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza riferiti ai versamenti sospesi: per i carichi affidati all'agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 opera una proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate di 24 mesi.

Proroga pignoramenti presso terzi

⁷ Relativi alle entrate tributarie e non tributarie

Il comma 2 differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 446/1997.

Ulteriori precisazioni

Il comma 3 precisa che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in commento (i.e. 23.03.2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1 del DPR n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 46/1999;
- agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446/1997 si applicano le disposizioni dell'art. 152, comma 1, terzo periodo, del D.L. n. 34/2020, con la conseguenza che gli accantonamenti restano fermi mentre le somme accreditate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
- alle verifiche di cui all'art. 48-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973⁸ eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis dello stesso DPR si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020 con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Stralcio cartelle

⁸ Si tratta delle verifiche effettuate dalle amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, e consistenti nel verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Il comma 4 prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 relativi:

- a) alle persone fisiche che hanno dichiarato, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- b) ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno dichiarato, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Tale disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, ossia ai debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (di cui all'art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), del D.L. n. 119/2018, nonché alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014), e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Viene precisato che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Inoltre, viene disposto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data stabilita dal Decreto ministeriale che dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto per definire modalità e date dell'annullamento del debito, sono sospesi sia la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che i relativi termini di prescrizione.

Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19

Definizione in via agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato

Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite in via agevolata, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo ai commi da 1 a 11 e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, cioè quello volto ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

La definizione consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità. Si tratta, in particolare, delle richieste effettuate con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 che sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 ma che non sono state inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché delle richieste effettuate con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis relativamente alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e che verranno elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Possono accedere a tale definizione i soggetti con partita IVA attiva al 22 marzo 2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2020⁹. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si considera l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020.

⁹ La presentazione della dichiarazione IVA 2021 relativa al periodo d'imposta 2020 è fissata dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.

L'Agenzia delle Entrate, in base ai risultati delle dichiarazioni presentate, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo

In caso di adesione, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973 (ordinariamente prevista entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Proroga sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

È prorogata (comma 12 lett. a) fino al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, proroga già prevista per il 2020 dall'art. 145 del D.L. 19.5.2020 n. 34 (decreto "Rilancio"). L'erogazione dei rimborsi fiscali, effettuata dall'Agenzia delle Entrate, verrà effettuata senza verifiche preventive e senza l'applicazione della procedura di compensazione tra crediti di imposta e debiti iscritti a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Proroga sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa

È prorogata (comma 12 lett. b) fino al 31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – proroga già operante fino al 31 gennaio 2021 per effetto dell'articolo 151 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – relativo alla notifica degli atti e all'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o dell'iscrizione ad albi ed ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi¹⁰.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi.

Allerta IVA – rinvio dell'obbligo di segnalazione

Il comma 14 differisce di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione, c.d. allerta IVA, previsto a carico dall'Agenzia delle entrate dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, ed è stata differita al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020. Alla luce della modifica l'obbligo di segnalazione è relativo alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno di imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi.

Proroga imposta servizi digitali

Il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali introdotta dall'art. 1, commi 35 e successivi della L. 145/2018, è prorogato, ai sensi del comma 15, dal 16 febbraio al 16 maggio dell'anno solare

¹⁰ Qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo del rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale, è disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 3 giorni a un mese

successivo a quello di riferimento. È inoltre prorogato dal 31 marzo al 30 giugno dell'anno solare successivo a quello di riferimento, il termine per la presentazione della relativa dichiarazione. Anche in sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 23 marzo 2021 la circolare n. 3 che fornisce chiarimenti interpretativi in merito al funzionamento dell'imposta, anche alla luce delle modalità applicative specificate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021.

Conservazione digitale dei documenti tributari

Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, il comma 16 prevede che la procedura di conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari si considera tempestiva se effettuata, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'art. 7 co. 4-ter del D.L. 357/94, ossia entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Poiché, per i soggetti "solari", il termine per la presentazione del modello REDDITI 2020 è scaduto il 10.12.2020 (ai sensi dell'art. 3 del D.L. 157/2020), il processo di conservazione elettronica deve concludersi entro il 10.6.2021.

Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2021

Al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza "Coronavirus" e, nel contempo, di permettere all'Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021, è previsto il differimento di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l'anno 2021. In particolare, il comma 19 stabilisce che il termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche viene prorogato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.

Il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche dei redditi agli interessati.

Il comma 21 stabilisce che la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, è effettuata entro il 31 marzo 2021.

Il comma 22 differisce al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 6 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Per l’anno 2021 è prevista la riduzione del canone RAI nella misura del 30% in favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Cassa integrazione Ordinaria CIGO

Per le aziende soggette alla CIGO sono state previste ulteriori 13 settimane da collocarsi nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Tali settimane potranno essere riconosciute in favore dei lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

Analogamente a quanto previsto per le 12 settimane della Legge di Bilancio 2021, anche per tali settimane non è dovuto alcun contributo addizionale.

FIS e Cassa integrazione in deroga

Per le aziende soggette al FIS (fondo di integrazione salariale) ed alla CIG in deroga sono state previste ulteriori 28 settimane da collocarsi nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

Tali settimane potranno essere riconosciute in favore dei lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

Analogamente a quanto previsto per le 12 settimane della Legge di Bilancio 2021, anche per tali settimane non è dovuto alcun contributo addizionale.

In considerazione del fatto che in favore dei datori di lavoro interessati dal FIS e dalla CIG in deroga, la Legge di Bilancio 2021 aveva già previsto la concessione degli stessi trattamenti per una durata massima di dodici settimane nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, bisognerà coordinare le settimane che rientrano nell'intervallo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in quanto le due disposizioni di legge si potrebbero sovrapporre.

Il DL Sostegni a tale proposito è un po' ambiguo: infatti, pur non prevedendo espressamente il meccanismo di assorbimento, da parte delle nuove ventotto settimane, dei periodi di trattamento richiesti e autorizzati sulla base della Legge di Bilancio 2021 e che si collocano nel medesimo periodo temporale di fruizione, dispone però che nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre la durata massima non possa superare complessivamente le ventotto settimane. Tale precisazione porterebbe a ritenere che eventuali residui, al 1° aprile 2021, di settimane di trattamento disposte dalla Legge di Bilancio non possano cumularsi alle ventotto settimane da ultimo introdotte.

Per dissipare tale dubbio purtroppo non resta che aspettare i necessari chiarimenti da parte della circolare esplicativa dell'INPS.

Le disposizioni introdotte dal Decreto Sostegni in materia di assegno ordinario trovano applicazione anche con riguardo alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà alternativi come per esempio il fondo FSBA degli artigiani.

Per quanto concerne le modalità di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti relativi alle nuove ventotto settimane di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, sia con le modalità dell'anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio. Tale ultima modalità rappresenta una novità per la cassa integrazione in deroga di aziende non plurilocalizzate, la cui indennità è sempre stata pagata ai lavoratori direttamente dall'INPS.

Il DL introduce anche un nuovo sistema per il pagamento diretto delle integrazioni salariali da parte dell'Inps, sostituendo l'attuale invio telematico del modello SR41, con un nuovo flusso telematico "uniemens-cig".

Nelle intenzioni del Legislatore tale nuova modalità dovrebbe consentire all'Inps di pagare la cassa integrazione ai dipendenti in tempi più rapidi e con minori ostacoli.

Divieto di licenziamento

Viene disposta una nuova proroga del divieto di licenziamento, questa volta con regole differenziate e con alcuni dubbi ed in particolare:

- fino al 30 giugno 2021, il divieto vale per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
- dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il divieto rimane solo per quei datori di lavoro che possono accedere al FIS (fondo di integrazione salariale) ed alla CIG in deroga (no aziende CIGO); dal tenore letterale della norma si evince che il divieto opererà se i datori di lavoro effettivamente sospenderanno o ridurranno l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 presentando domanda e fruendo degli strumenti di integrazione salariale, ma dalla relazione illustrativa del DL pare che il divieto operi per tutte le aziende che potenzialmente potrebbero richiedere il FIS e/o la CIG in deroga.

Art. 10 – Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Il decreto riconosce un'indennità onnicomprensiva di Euro 2.400, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile 2021, ai:

- a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;

- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere in data 24 marzo 2021 e che siano iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità non spetta ai titolari di contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, e per i titolari di pensione.

La medesima indennità, pari a Euro 2.400, spetta anche ai lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti a lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornata;
- c) assenza di titolarità alla data del 23 marzo 2021 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 riconosce, inoltre, tale indennità onnicomprensiva, pari a Euro 2.400, agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. I criteri di accesso al beneficio sono differenziati in base al reddito riferito all'anno 2019:

- a) almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, non titolari di pensione né di

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;

- b) almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Le indennità non possono cumularsi tra loro e non concorrono alla formazione del reddito.

I commi dal 10 al 14 prevedono l'erogazione di un'indennità per i lavoratori sportivi, che comprende anche le collaborazioni coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal CONI.

L'indennità è calcolata sulla base dei compensi percepiti nell'anno 2019 per ragioni di equità, al fine di distinguere i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (es. studenti). I criteri sono:

- a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

L'indennità per i lavoratori sportivi verrà erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. utilizzando i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica. L'indennità verrà erogata automaticamente ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangono i requisiti per l'erogazione.

Si considerano cessati i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Art. 14 – Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Il comma 2, a fronte del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la proroga dal 31 marzo al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Art. 15 – Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

Il DL proroga, fino al 30 giugno 2021, le tutele introdotte e poi rinnovate dalla precedente legislazione emergenziale, a favore dei lavoratori in condizione di fragilità, che ricordiamo trattasi di lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992).

A tali lavoratori è riconosciuta fino al 30 giugno 2021:

- la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
- in caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, agli stessi soggetti è riconosciuto il diritto ad assentarsi dal lavoro e a vedersi riconosciuto il periodo di assenza come ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economico.

Tale assenza deve comunque risultare da apposita prescrizione emessa dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria, sulla base delle certificazioni degli organi medico-legali o della documentazione attestante il riconoscimento di disabilità grave.

Art. 17 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Il decreto interviene nuovamente in tema di proroga o rinnovo dei contratti a termine, prevedendo che la disciplina transitoria già contenuta nel Decreto “Rilancio” ora venga estesa fino al 31 dicembre 2021, dando la possibilità di rinnovo/proroga dei contratti a termine, sempre per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto comunque della durata massima complessiva di 24 mesi.

Tale nuova proroga sarà aggiuntiva, in quanto viene espressamente previsto che non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Art. 37 - Sostegno alle grandi imprese

È prevista la creazione di un apposito fondo per l’anno 2021 diretto ad assicurare la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 tramite la concessione di prestiti.

Sono destinatarie di tali misure le grandi imprese, così come definite dalla vigente normativa dell’Unione europea e quindi le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI.

I finanziamenti devono essere restituiti nel termine massimo di 5 anni e possono essere concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Per imprese in temporanea difficoltà finanziaria si intendono le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE)

n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015¹¹, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività.

Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in "difficoltà", come definita dall'articolo 2 del suddetto Regolamento, alla data del 31 dicembre 2019.

Il finanziamento è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l'accesso a tale misura, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Art. 38 - Misure di sostegno al sistema delle fiere

La norma (comma 1) prevede un incremento della dotazione del Fondo per la promozione integrata, di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinato alla concessione, agli enti fieristici

¹¹ Ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

italiani, di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti e non coperti da utili, ovvero misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni.

È, inoltre, istituito un fondo (comma 3) con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.

Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali di cui al comma 1 e quelle rivolte al settore di fiere e congressi in ambito nazionale di cui al comma 3.

Art. 43 - Entrata in vigore

Il Decreto "Sostegni" entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avvenuta il 22 marzo 2021.

* * *

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento che si renda necessario e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivante dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quanto indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.